

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al promossa da: DA. ME. (C.F. (omissis)), rappresentato e difeso dall'avvocato RAGNI ANDREA, nonché dall'avvocato SILVESTRI DANIELA (omissis) VIA (omissis) 25121 BR.; EL. BR. (C.F. (omissis)), rappresentata e difesa dall'avvocato RAGNI ANDREA, nonché dall'avvocato SILVESTRI DANIELA (omissis) VIA (omissis) 25121 BR.; PI. MA. ME. (C.F. (omissis)), rappresentato e difeso dall'avvocato RAGNI ANDREA, nonché dall'avvocato SILVESTRI DANIELA (omissis) VIA (omissis) 25121 BR.;

ATTORI

contro

AM. OT. (C.F. (omissis)), rappresentata e difesa dall'avvocato CAVALLINI SABRINA nonché dall'avvocato UBBIALI STEFANO (omissis) VIA (omissis) 24030 CAPRINO BERGAMASCO; OM. OT. (C.F. (omissis)), rappresentata e difesa dall'avvocato CAVALLINI SABRINA nonché dall'avvocato UBBIALI STEFANO (omissis) VIA (omissis) 24030 CAPRINO BERGAMASCO.

CONVENUTE

CONCLUSIONI

[...]

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato, Da. Me., El. Br. e Pi. Ma. Me., in proprio e nella loro qualità, rispettivamente, di genitori esercenti la responsabilità genitoriale e di fratello della minore An. Me., convenivano in giudizio Am. Ot. ed Om. Pa., perché il Tribunale, accertato il loro status di eredi pure e semplici di Fe. Sa. Pa., venissero condannate al risarcimento del danno, subito a seguito della condotta criminosa del Pa. medesimo.

Esponevano gli attori, in particolare, che Fe. Pa. era stato tratto a giudizio, davanti al Tribunale di Milano, per rispondere del delitto di violenza sessuale aggravata e continuata, commesso ai danni di An. Me., dell'età di sette anni all'epoca dei fatti.

In data 22 marzo 2013, Fe. Pa. decedeva; conseguentemente, l'11 aprile 2013 il Tribunale pronunciò sentenza di estinzione del reato per morte del reo (Trib. Milano-ufficio GIP, sentenza n. 1233 depositata il 18 aprile 2013).

In questa sentenza, il GIP dichiarava l'estinzione del reato ex art. 150 cod. pen., ritenendo non applicabile l'art. 129 cod. proc. pen.; si legge, infatti, nel provvedimento citato «che le dichiarazioni [accusatorie] della minore siano attendibili, convincenti e veritiere, sicché non sussistono elementi per addivenire ad una pronuncia di assoluzione del Pa. ex art. 129 co. 2 c.p.p.».

Gli attori agiscono quindi nei confronti delle convenute, ritenendole eredi di Fe. Pa. e – come tali – titolari dell'obbligazione risarcitoria, che avrebbe fatto ingresso nel loro patrimonio iure hereditatis.

Si sono costituite in giudizio le convenute, contestando le pretese degli attori, contestando in particolare di essere eredi di Fe. Pa. ; esse hanno eccepito di aver rinunciato all'eredità, a norma

dell'art. 485 cod. civ. (atto notarile del 12 aprile 2013: doc. 16 fasc. attori); ulteriori contestazioni alle pretese degli attori sono sollevate in merito all'an e al quantum della pretesa risarcitoria.

Con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ., gli attori introducevano un'ulteriore domanda, relativa all'accertamento ex art. 527 cod. civ. della inefficacia e/o della nullità e/o dell'invalidità della rinuncia all'eredità effettuata il 12 aprile 2013, nonché quella di accertamento ex art. 476 cod. civ. dell'accettazione tacita da parte di Am. Ot. dell'eredità controversa.

All'udienza del 1° ottobre 2019 le parti precisavano le conclusioni e il Giudice tratteneva la causa ni decisione, a norma dell'art. 190 cod. proc. civ. 2. Questioni controverse Preliminarmente, occorre brevemente compendiare le questioni giuridiche all'esame del Tribunale.

Le domande proposte dagli attori hanno ad oggetto:

1) in via pregiudiziale di merito ex art. 34 cod. proc. civ., l'accertamento dello status di eredi del Pa. delle convenute;

2) nel merito, la loro condanna al risarcimento del danno cagionato dal Pa., del quale sarebbero eredi e dal quale avrebbero, quindi, acquistato mortis causa l'obbligazione risarcitoria.

3. Sull'ammissibilità della domanda formulata nella memoria n. 1 da parte attrice relativamente allo status di eredi delle convenute Nell'atto di citazione, gli attori hanno sostenuto che la formale rinuncia all'eredità delle convenute non sarebbe efficace perché le medesime non hanno stilato l'inventario dei cespiti ereditari nei termini previsti dall'art. 485 e hanno conservato la disponibilità dei beni ereditari; inoltre, la moglie del Pa. ha incassato nel marzo 2013 la rata della pensione dall'INPS, senza comunicare tempestivamente il decesso del de cuius.

Sulla base di queste allegazioni, gli attori nell'atto di citazione domandavano di accertare:

- che le convenute, all'apertura della successione e successivamente, si trovavano nel possesso dei beni ereditari;
- che, non avendo stilato l'inventario dei cespiti, la rinuncia effettuata il 12 aprile 2013 era «inefficace e/o nulla e/o invalida»;
- che, pertanto, le convenute erano eredi pure e semplici;
- che la moglie del Pa., Am. Ot., ha incassato la rata di pensione non riscossa dal de cuius;
- che quindi, con tale comportamento, la convenuta Ot. ha accettato tacitamente l'eredità ex art. 476 cod. civ..

Successivamente, nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, gli attori hanno aggiunto che le convenute, nei due anni – successivi al decesso del Pa. – in cui hanno avuto il possesso dei beni ereditari, hanno sottratto ed occultato alcuni cespiti dell'asse, in particolare beni mobili e gioielli appartenuti al de cuius.

Successivamente, quando è stato stilato, nel 2015, l'inventario, questi beni non comparivano, Nelle conclusioni, hanno quindi aggiunto alle domande già richiamate, la domanda di accertamento dell'inefficacia della rinuncia ex art. 527 cod. civ., per aver le convenute «sottratto e/o nascosto beni del defunto Sig. Fe. Sa. Pa. ».

Le convenute, oltre a contestare nel merito la circostanza dell'occultamento, eccepiscono l'inammissibilità dell'ulteriore domanda, formulata ex art. 527 cod. civ., che costituirebbe inammissibile mutatio libelli.

3.1. L'eccezione è infondata e la domanda, quindi, è ammissibile, per le seguenti ragioni.

Sostanzialmente, nell'atto di citazione gli attori assumono come fatto costitutivo dello status di erede delle convenute il mancato espletamento dell'inventario ex art. 485; nonché, limitatamente alla posizione di Am. Ot., la riscossione della rata di pensione del de cuius.

Nella memoria n. 1, poi, oltre a ribadire questa allegazione, hanno assunto come fatto costitutivo dello status hereditatis delle convenute la condotta distrattiva e l'occultamento di beni dell'asse ereditario ex art. 527.

Per stabilire se questa «domanda giudiziale» possa essere considerata ammissibile, occorre interrogarsi sulla natura – autodeterminata o eterodeterminata – della domanda di accertamento dello status di erede.

La domanda c.d. autodeterminata è quella che individua la posizione giuridica vantata dall'attore esclusivamente all'attraverso la identificazione dei soggetti del rapporto giuridico e dell'oggetto della pretesa (c.d. petitum); in questo genere di domande, non è necessario indicare il titolo (c.d. causa petendi) dal quale la posizione giuridica sorgerebbe, perché la situazione giuridica dedotta non varia al mutare dei vari fatti costitutivi che la legge prevede. La giurisprudenza ha, sul punto, chiarito che i diritti c.d. autodeterminati si «identificano (...) in base alla sola indicazione del loro contenuto, rappresentato dal bene che ne costituisce l'oggetto, onde, nelle azioni a difesa di tali diritti, la “causa petendi” si identifica con il diritto stesso (...), mentre il titolo, necessario ai fini della prova di esso, non ha alcuna funzione di specificazione della domanda» (Cass., sez. II civ., 21 novembre 2006, n. 24702).

Al contrario, la domanda c.d. eterodeterminata richiede necessariamente la indicazione della causa petendi, che è essenziale per l'identificazione della situazione giuridica soggettiva della quale viene richiesta la tutela giurisdizionale.

Tale è, per esempio, la domanda volta alla tutela di un diritto di credito.

Infatti, per comprendere quale credito l'attore voglia vantare, non è sufficiente che egli indichi il soggetto (che egli assume) debitore e l'oggetto della propria pretesa (l'accertamento o la condanna alla consegna di una somma di denaro o di quell'altra cosa che costituisce l'oggetto della prestazione). Ciò non è sufficiente a determinare quale diritto egli vanti: serve anche che l'attore specifichi da quale fonte il diritto (nella sua prospettiva) è sorto.

Ritiene il Tribunale che la domanda volta all'accertamento dello status di erede sia una domanda autodeterminata.

Infatti, la posizione giuridica della quale gli attori domandano l'accertamento (lo status di eredi delle convenute) è sempre il medesimo, sia che esso derivi dall'accettazione espressa, sia che esso derivi dall'accettazione tacita, sia che esso derivi da testamento, sia che esso derivi dalla legge, sia che esso derivi dall'applicazione del modello di cui all'art. 485, sia – ancora – che esso derivi dal modello di cui all'art. 527, sia che esso derivi da qualunque altra fattispecie al ricorrere della quale la legge determina il suo insorgere.

Si tratta, del resto, di una domanda relativa all'accertamento di uno status; gli status – ha affermato la Cassazione – «si identificano in sé e non in base alla loro fonte, come accade per i diritti di obbligazione, sicché, l'attore può mutare il titolo in base al quale chiede la tutela del diritto assoluto senza incorrere nelle preclusioni (artt. 183,189 e 345 cod. proc. civ.) e negli oneri (art. 292 cod. proc. civ.) della modificazione della “causa petendi”, né viene a concretarsi una violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato se il giudice accoglie il “petitum” sulla scorta di un titolo diverso da quello invocato» (sentenza n. 24702 del 2006 cit.).

Si può quindi ritenere che, nelle domande autodeterminate, la prospettazione della ricorrenza, nella fattispecie concreta, di una causa petendi ulteriore rispetto a quella sostenuta nell'atto di citazione costituisca una semplice precisazione; le domande precisate, infatti, sono «le stesse domande introduttive che non hanno subito modificazioni nei loro elementi identificativi, ma semplici precisazioni, per tali intendendosi tutti quegli interventi che non incidono sulla sostanza della domanda iniziale ma servono a meglio definirla, puntualizzarla, circostanziarla, chiarirla» (Cass., sez. un., 15 giugno 2015, n. 12310, punto 3).

La domanda proposta dagli attori, dunque, è sempre quella volta all'accertamento dello status di eredi delle convenute, la quale non cambia se si mutano (o, come in questo caso, si aggiungono) le «ragioni di domanda» prospettate.

4.

Su. status di eredi delle convenute Il Tribunale ritiene che le convenute Am. Ot. ed Om. Pa. non sono eredi di Fe. Sa. Pa., per le seguenti ragioni.

4.1. Sull'art. 485 cod. civ. – In primo luogo, risulta che le convenute dopo l'apertura della successione (22 marzo 2013) sono rimaste nel possesso dei beni ereditari, nonostante la dichiarazione di rinuncia del 12 aprile 2013.

Secondo la ricostruzione degli attori, il chiamato all'eredità che si trovi nel possesso dei beni ereditari, per poter validamente rinunciare all'eredità, dovrebbe redigere l'inventario; se non adempie a questo onere, andrebbe considerato erede puro e semplice, a norma dell'art. 485, secondo comma, cod. civ. Questa interpretazione dell'art. 485 non coglie nel segno.

La rinuncia all'eredità presuppone la «dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni» (art. 519, primo comma, cod. civ.).

Questi adempimenti di forma sono stati rispettati nella fattispecie concreta.

Nessun altro onere risulta imposto dalla disciplina del capo VII del titolo I del libro delle successioni, né si può desumere dall'interpretazione dell'art. 485 (cfr. Cass., sez. II civ., 15 giugno 1990-30 ottobre 1991, n. 11634, secondo cui «Ai sensi dell'art. 519 cod. civ. costituiscono condizioni per la validità e l'efficacia di fronte ai terzi della rinuncia all'eredità la sua forma solenne (...) e la sua iscrizione nel registro delle successioni, mentre non è richiesto dalla detta norma il successivo compimento dell'inventario (nel termine prescritto), che, peraltro, costituisce formalità logicamente e giuridicamente incompatibile con l'essenza e le finalità proprie del negozio di dismissione dell'eredità»).

L'art. 485 dispone al primo comma che il chiamato all'eredità, che si trovi a qualsiasi titolo nel possesso dei beni ereditari, «deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione»; questo termine può essere prorogato dal tribunale (primo comma).

Il secondo comma, nell'ipotesi in cui il termine prescritto sia trascorso «senza che l'inventario sia stato compiuto», dispone che il chiamato «è considerato erede puro e semplice».

Tale disciplina però trova applicazione solo nel caso in cui il chiamato all'eredità nel possesso dei beni, oltre a non aver redatto l'inventario, non abbia nemmeno rinunciato all'eredità; al contrario, la rinuncia (dichiarata prima della scadenza del termine di tre mesi dall'apertura della successione), impedisce l'applicazione dell'art. 485, secondo comma.

Questa norma, infatti, determina l'automatica «attribuzione della qualità di erede in mancanza di una contraria volontà o comportamento del chiamato»; in deroga al principio per il quale l'acquisto della eredità di erede dipende da una espressa dichiarazione di volontà, questo secondo comma (che contempla un'ipotesi di atto giuridico in senso stretto e non di negozio giuridico) dispone «che il chiamato acquista l'eredità senza bisogno di accettazione per il solo fatto di possedere materialmente i beni ereditari, a meno che non dichiararsi nei termini di rinunciare all'eredità» (Cass., sez. II civ., 5 dicembre 1997-19 marzo 1998, n. 2911).

Dunque, non è necessario, ai fini della validità della rinuncia all'eredità da parte del chiamato che si trovi nel possesso dei beni, che venga compiuto l'inventario. In una controversia nella quale il chiamato all'eredità, che si trovava nel possesso dei beni, aveva «rinunciato all'eredità antecedentemente al ricorso del termine di tre mesi di cui all'art. 485 c.c.», la Suprema Corte ha affermato che tale rinuncia è «senz'altro efficace, poiché è intervenuta prima che giungesse a compimento il termine trimestrale al cui vano decorso, ai sensi dell'art. 485, secondo comma, c.c., “il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice”, al cui vano decorso, cioè, è subordinato il perfezionamento dell'accettazione» (Cass., sez. II civ., 8 luglio-17 ottobre 2016, n. 20960).

Come ha espressamente affermato la Suprema Corte, il chiamato all'eredità, «prima del compimento dei tre mesi, può rinunciare all'eredità anche senza compiere l'inventario» (v. Cass., sez. II civ., 27 luglio 1964, n. 2067; cfr. le sentenze n. 1319 del 1958 e n. 1965 del 1949).

L'interpretazione dei convenuti risulta erronea, inoltre, perché renderebbe la rinuncia all'eredità un negozio giuridico potenzialmente condizionato (in violazione dell'art. 520 cod. civ.).

La rinuncia, infatti, potrebbe avvenire – come nel caso di specie – anche prima del compimento dei tre mesi ex art. 485; orbene, se si ritiene necessaria, ai fini della validità della stessa, la redazione dell'inventario, questa potrebbe essere compiuta anche dopo la rinuncia, purché entro i tre mesi.

Nella pendenza del termine, quindi, il chiamato all'eredità che ha già rinunciato si troverebbe in una posizione di incertezza, perché ove poi non compisse l'onere di redazione dell'inventario, acquisterebbe comunque lo status di erede, per effetto dell'art. 485, secondo comma.

Ciò contrasta con la ratio stessa della rinuncia, la quale manifesta l'intendimento del chiamato all'eredità di non voler avere alcun rapporto con l'eredità medesima (cfr. art. 521 cod. civ.). La rinuncia, una volta compiuta con il rispetto delle formalità previste dall'art. 519, è valida ed efficace; l'unica deroga a questo principio è quella dell'art. 527, volto a sanzionare con l'inefficacia del negozio abdicativo il chiamato che, nonostante la rinuncia, abbia sottratto od occultato beni spettanti all'eredità.

In proposito, la Suprema Corte ha reputato «palesamente erronea» l'interpretazione «secondo cui gli effetti giuridici della rinuncia all'eredità [da parte del chiamato nel possesso dei beni] sarebbero subordinati al successivo compimento dell'inventario “nel termine prescritto”» (cfr. sentenza n. 11634 del 1991, cit.).

Infine, irrilevante è il richiamo all'affermazione della Suprema Corte, secondo cui «a norma dell'art. 485 c.c., il chiamato all'eredità, che a qualsiasi titolo si trovi nel possesso di beni ereditari, ha l'onere di fare, entro un certo termine (alquanto breve), l'inventario, in mancanza del quale lo stesso perde, non solo la facoltà di accettare l'eredità col beneficio di inventario (...), ma anche quella di rinunciare ex art. 519 c.c., in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius, dovendo, allo scadere del termine stabilito per l'inventario, essere considerato ope legis erede puro e semplice» (Cass., sez. II

civ., 25 novembre 1994-22 giugno 1995, n. 7076; conf. Cass., sez. III civ., 13 dicembre 2002-29 marzo 2003, n. 4845).

Con questa affermazione, la Corte si è limitata a chiarire che, stante l'effetto giuridico che automaticamente si produce a norma dell'art. 485, secondo comma, cod. civ. in caso di mancata redazione dell'inventario (e cioè l'acquisto dello status di erede), una volta scaduto il termine trimestrale il chiamato non può (più) né accettare col beneficio di inventario né rinunciare, proprio perché ha ormai acquistato ope legis lo status di erede puro e semplice.

Non si può ricavare, però, da questo principio, un onere – non previsto espressamente dalla legge – ai fini della validità e dell'efficacia della rinuncia all'eredità.

4.2. Sull'art. 527. – Gli attori invocano l'applicabilità dell'art. 527 cod. civ. Questa disposizione dispone l'inefficacia della rinuncia già effettuata dal chiamato all'eredità, qualora questi abbia sottratto od occultato i beni dell'eredità.

Fatto costitutivo di questa norma, dunque, è la sottrazione o l'occultamento dei beni ereditari, che deve essere provato dall'attore il quale agisca in giudizio per la dichiarazione di inefficacia della rinuncia.

Nel caso di specie, nessuna prova è stata fornita, relativamente alla sottrazione e all'occultamento.

Gli attori, infatti, si limitano a generiche allegazioni relative al possesso, da parte del de cuius, di alcuni beni mobili, che non compaiono nell'inventario compiuto dal curatore dell'eredità giacente.

Ma, però la prova che quei beni appartenessero al de cuius alla data del 22 marzo 2013, giorno dell'apertura della successione; gli attori si limitano, invero, ad allegare – chiedendone la prova – la circostanza che quei beni appartenevano al de cuius fino al 2010.

Be, potrebbero essere stati alienati, dunque, dallo stesso de cuius prima della sua morte.

Va per questo motivo confermato il rigetto delle istanze istruttorie formulate dagli attori, i quali formulano capitoli di prova irrilevanti ai fini del decidere.

In mancanza della prova della sottrazione e dell'occultamento dei beni ereditari, non può trovare applicazione nella fattispecie concreta l'art. 527.

4.3.

Sul rateo di pensione incassato dalla convenuta Am. Ot. . – Gli attori chiedono infine l'accertamento dello status di erede di Am. Ot., la moglie del de cuius.

Allegano in particolare che ella avrebbe incassato – prima della rinuncia all'eredità del 12 aprile 2013 – la rata di pensione non riscossa dal de cuius relativa al mese di marzo 2013 e il rateo della tredicesima della pensione di competenza dell'anno 2013 e maturata fino al decesso avvento il 22.03.2013.

Secondo gli attori, questo comportamento costituirebbe il compimento di «un atto che presuppone necessariamente la volontà [del chiamato] di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede» (art. 476 cod. civ.).

Orbene, a prescindere dall'applicabilità dell'art. 476 alla fattispecie concreta, va rilevato che la convenuta ha contestato questo fatto (pag. 16 della comparsa di costituzione e risposta) e gli attori non hanno fornito alcuna prova della esistenza della pensione del de cuius.

Gli attori si sono infatti limitati ad una generica allegazione relativamente a questa pensione, sulla cui esistenza – del resto – si esprimono in termini probabilistici.

5. Statuizioni definitive e sulle spese La domanda di accertamento dello status di eredi delle convenute va pertanto rigettata.

Ne consegue l'assorbimento delle domande di merito relative al risarcimento del danno, che presuppone l'acquisto della obbligazione risarcitoria per causa di morte delle convenute.

Stante la particolare complessità delle questioni giuridiche oggetto della controversia, si compensano integralmente le spese processuali, anche in relazione alla fase cautelare conclusasi con ordinanza di inammissibilità del ricorso in data 5 aprile 2018 con riserva di statuizione delle spese nel giudizio di merito in quel momento pendente.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Rigetta la domanda di accertamento dello status di eredi delle convenute Am. Ot. e Om. Pa. ;
- Di. assorbita la domanda di condanna al risarcimento del danno;
- Compensa integralmente le spese processuali.

Milano, 18 febbraio 2020.

Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico dott. Damiano Spera